# Riconoscimento di servizio prestato

**Il quesito, avanzato da un Direttore sga, riguarda il riconoscimento dei servizi prestati da un Assistente amministrativo prima della nomina in ruolo.**

Si ritiene che non possa far parte della casistica più ricorrente la sorte di un Assistente amministrativo, il quale ha avuto la singolare ventura d'essere immesso in ruolo due volte: una prima volta il 20 settembre del 1977; una seconda a distanza di quasi vent'anni, esattamente il 25 ottobre del 1996.

Il primo periodo di ruolo è stato svolto nella pregressa qualifica di Applicato di segreteria e si è protratto per 13 anni circa; tale *status* di Applicato di ruolo è stato, poi, perduto dal dipendente di cui si tratta nel 1990, quando egli ha lasciato il ruolo di Applicato per accettare un incarico a tempo determinato di Segretario. Incarico, quest'ultimo, che si è concluso nella citata data del 25 ottobre 1996, giorno in cui la persona di cui si scrive ha assunto il ruolo di Assistente amministrativo.

Orbene, appena superato il nuovo periodo di prova, l'Assistente amministrativo ha chiesto che gli venissero riconosciuti i servizi precedentemente prestati. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola interessata ha chiesto di sapere se, nel contesto del decreto di ricostruzione di carriera, il pregresso servizio di Applicato di segreteria debba essere valutato per intero, oppure considerato al pari dei servizi non di ruolo.

Si risponde dando atto che l'art. 569 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, nella cui rubrica si legge *Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*, non contiene nessuna disposizione che preveda il riconoscimento dei servizi di ruolo per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Nulla appare più logico di questa assenza, perché non si possono riconoscere servizi propri della carriera amministrativa di appartenenza.

Va applicato, al riguardo, l'articolo 132 del Testo Unico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, dedicato all'istituto giuridico della riammissione in servizio. Vi si leggono le proposizioni che si trascrivono:

*Capo V Riammissione in servizio. (giurisprudenza di legittimità)*

*132. Riammissione. L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.*

*La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.*

La risposta potrà apparire alquanto ardita all'autore del quesito e probabilmente farà storcere un po' il naso al rigoroso funzionario preposto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, ma, quella proposta, appare l'unica disposizione che si conformi esattamente al singolare caso di cui ci si sta occupando; per di più, appare legittimata anche dalla norma sull'interpretazione analogica delle leggi (cfr. art. 12 delle pre-leggi: disposizioni sulla legge in generale, anteposte al vigente Codice civile), secondo cui *Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili.*

Poiché il già citato art. 569 del T.U. del 1994 non prevede il caso in esame, ne consegue che, ricorrendo al principio dell'analogia interpretativa, si potrà applicare l'art. 127 del T.U. del 1957, dal momento che non vi può essere nessun dubbio che vi sia una forte analogia fra colui che rientri nel ruolo dopo le dimissioni e colui che vi rientri per vincita d'un nuovo, successivo concorso.